

Gentili dottori,

con il presente documento vi informiamo sulle modalità di richiesta e utilizzo del tanto atteso credito d'imposta sulle le spese per sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, benché, a nostro avviso, c'è il rischio concreto di poter ottenere un ristoro inferiore al 60% "teorico" previsto a causa della limitazione dei fondi disponibili.

CIRCOLARE E PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 10 LUGLIO 2020

Il 10 luglio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 20/E ed un apposito provvedimento per disciplinare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, introdotti dagli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Entrambe queste misure hanno ad oggetto **le spese sostenute o da sostenere per l'intero anno 2020.**

CREDITO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 125)

Il massimale delle spese ammissibili ammonta a 100.000 euro su cui poter ottenere un credito **fino al 60%**, per un massimo quindi di 60.000 euro.

ATTENZIONE: Rileviamo che, al momento, è previsto uno stanziamento di fondi per soli 200 milioni di euro. A partire dall'11 settembre, l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle richieste ricevute, effettuerà un riparto delle risorse disponibili.

Esiste quindi il rischio che il credito spettante a ciascun beneficiario sia inferiore al 60% "teorico".

Di positivo c'è che diversamente dal bando Impresa Sicura di Invitalia dello scorso aprile, NON è previsto alcun clickday.

Il Credito d'imposta per la per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, diversamente dal precedente, non presenta limiti soggettivi, cioè è rivolto, indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato, a imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa, enti e società, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili ricordiamo quelle sostenute per la sanificazione e quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come già indicate nella nostra circolare 12_2020 del 22.05.2020.

ATTENZIONE: i requisiti fondamentali per poter beneficiare del credito sono:

- **Che l'attività di sanificazione sia stata certificata da professionisti con l'indicazione del metodo e dei prodotti utilizzati;**
- **Che i prodotti acquistati siano conformi dalla normativa europea (invitiamo a prestare la massima attenzione a questo aspetto, poiché, come sappiamo, nei primi periodi di emergenza erano in circolazione molti prodotti non conformi alle normative). Consigliamo quindi di conservare la documentazione attestante la conformità.**

NOTA BENE: Se nessun dubbio esiste sul diritto al credito per le spese per l'acquisto dei pannelli di protezione in plexiglass piuttosto che quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **le farmacie, per quanto riguarda mascherine, gel igienizzanti, guanti in lattice, termoscanter, etc., potranno chiedere il credito d'imposta solo i prodotti destinati ad "uso interno" per la protezione da Covid del personale.**

Per questo motivo è consigliabile predisporre un rendiconto accurato delle fatture di spesa con indicazione dettagliata (fattura per fattura) di quanto è stato destinato alla rivendita e quando invece è stato utilizzato "per uso interno".

COMUNICAZIONE, UTILIZZO E CESSIONE DEL CREDITO

Il modello di comunicazione predisposto dall'Agenzia prevede inoltre una distinzione tra le spese sostenute da inizio anno e fino al mese precedente l'invio della comunicazione e le spese che si "prevede" di sostenere fino alla fine dell'anno.

Per poter beneficiare del credito di imposta è necessario trasmettere apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio e fino al 7 settembre.

Il credito può essere:

1. utilizzato in compensazione (modello F24) tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel;
2. Inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
3. in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Ricordiamo che il comma 3 dell'articolo 125 del Decreto Rilancio prevede che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

CREDITO PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)

Per completezza segnaliamo anche che è stato istituito il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura in sicurezza delle attività per gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Esiste un elenco tassativo di attività, definito in base al codice Ateco, che possono beneficiare di questo credito e **in questo elenco non rientrano le farmacie.**

Il massimale delle spese ammissibili è di euro 80.000, su cui calcolare un credito d'imposta del 60% (per un massimo quindi di 48.000 euro).

Distinti Saluti